

Statuto della “WWW.PINCIO.COM Associazione sportiva dilettantistica”

Contenuti

Statuto della “WWW.PINCIO.COM Associazione sportiva dilettantistica”	1
TITOLO I. Denominazione, sede, oggetto e durata	3
Articolo 1 : Costituzione, Denominazione e sede	3
Articolo 2 : Oggetto e Finalità	3
Articolo 3 : Affiliazioni	4
Articolo 4 : Durata	4
TITOLO II. Della vita associativa.....	5
Articolo 5 : I Soci.....	5
Articolo 6 : I tesserati non associati	7
Articolo 7 : Lavoratori.....	8
Articolo 8 : Volontari	8
TITOLO III. Degli organi associativi	9
Articolo 9 : Organi sociali	9
Articolo 10 : Convocazione e funzionamento dell’Assemblea Generale	9
Articolo 11 : Riunioni Audio/video	10
Articolo 12 : Assemblea Ordinaria	11
Articolo 13 : Assemblea Straordinaria.....	12
Articolo 14 : Il Consiglio Direttivo.....	12
Articolo 15 : Il Presidente.....	14
Articolo 16 : Il Vicepresidente	14
Articolo 17 : Il segretario e il tesoriere.....	14
Articolo 18 : Organo di Revisione.....	15
TITOLO IV. Patrimonio e scritture contabili.....	16
Articolo 19 : Il rendiconto economico	16
Articolo 20 : Anno sociale.....	16
Articolo 21 : Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili.....	16
TITOLO V. Disposizioni finali	17

Articolo 22 : Le sezioni – trasformazione – Terzo settore.....	17
Articolo 23 : Scioglimento	17
Articolo 24 : Clausola compromissoria.....	17
Articolo 25 : Norma di rinvio	17

TITOLO I. Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 : Costituzione, Denominazione e sede

1. Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli art. 36 ss. del codice civile, all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai decreti legislativi n. 36 del 28 febbraio 2021 e n. 39 del 28 febbraio 2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata "WWW.PINCIO.COM Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "WWW.PINCIO.COM A.S.D." (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera di Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 39/2021, con sede in Roma, Circonvallazione Cornelia 129.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
4. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante due pattini in linea a quattro ruote puntati in direzione opposta.

Articolo 2 : Oggetto e Finalità

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, d.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. b), d.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Pattinaggio e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'art. 9, d.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - a. attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - b. la gestione di centri benessere o fisioterapici;

- c. la vendita di articoli sportivi;
- d. la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Articolo 3 : Affiliazioni

1. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), Federazioni Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI a cui vorrà affiliarsi.
2. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
3. L'Associazione si impegna altresì a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto delle disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. In particolare, vengono sottoscritte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 39/2021.
4. Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui agli art. 4 ss., d.lgs. 39/2021 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.
5. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
6. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'Ente Affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6, c. 3, d.lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 4 : Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, che, in tal caso, dovrà anche essere provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

TITOLO II. Della vita associativa

Articolo 5 : I Soci

1. L'Associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
6. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
7. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
8. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
9. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel Libro Degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
10. La qualifica di associato, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
11. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
12. La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

13. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
14. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
15. Gli associati hanno diritto:
 - a. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - b. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - c. a partecipare alle assemblee;
 - d. a candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e. a votare per l'approvazione delle modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - f. di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
16. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
17. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
18. Gli associati e i tesserati sono tenuti:
 - a. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - b. a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;
 - c. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
 - d. ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
 - e. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce;
 - f. a sostenere le attività e le finalità dell'Associazione.
19. La qualifica di associato o di tesserato non associato, si perde per:
 - a. Recesso o dimissioni. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo;
 - b. Esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto, ad esempio il mancato rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dagli organi sociali;
 - c. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo

interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta;

- d. Sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione e/o dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata;
 - e. Scioglimento volontario dell'Associazione;
 - f. Decesso.
20. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
21. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
22. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati e dei tesserati non associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'Associazione aderisce, si può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.

Articolo 6 : I tesserati non associati

1. Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, per partecipare all'attività da essa organizzata.
2. I tesserati sono rappresentati da:
 - a. atleti;
 - b. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - c. giudici/arbitri;
 - d. dirigenti;
 - e. tecnici, istruttori ;
 - f. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata.
3. I tesserati non associati hanno diritto, con le stesse modalità previste per i propri Soci:
 - a. a partecipare alle attività sportive dell'Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle delle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano, quali ad esempio la copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale;
 - b. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III, Capo I, art. 15 e 16 d.lgs. 36/2021.

Articolo 7 : Lavoratori

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli art. 26, 34 e 35, d.lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37, d.lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, c. 1, n. 3, c.c. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015.

Articolo 8 : Volontari

1. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
2. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
4. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO III. Degli organi associativi

Articolo 9 : Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea Generale degli associati, in forma ordinaria o straordinaria;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. l'Organo di Revisione, il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 10 : Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a. almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b. da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe, per richieste con oggetto lo scioglimento dell'Associazione;
 - c. almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - d. dal Presidente.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo dedicato nel presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. Nella seconda convocazione l'assemblea è considerata validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
11. Potranno prendere parte alle assemblee dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

12. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
14. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
15. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
16. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
17. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
18. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
19. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
20. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
21. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Si applica l'art. 2373 c.c., in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
22. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
23. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
24. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Articolo 11 : Riunioni Audio/video

1. È possibile tenere le riunioni degli Organi Associativi, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
2. È in ogni caso necessario che:
 - a. comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
 - b. vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c. venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

- d. venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - e. sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - f. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - g. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
3. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
 4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 12 : Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
4. In particolare, l'Assemblea Ordinaria:
 - a. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b. approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d. nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - g. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h. delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, c. 2, d.lgs. 36/2021;
 - i. delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 13 : Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a. sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b. sulla trasformazione la fusione e lo scioglimento dell'Associazione, anche ai sensi dell'Articolo 23 dello statuto, e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c. sui diritti reali immobiliari;
 - d. sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - e. sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'art. 21, c.c..

Articolo 14 : Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
6. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
7. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
8. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
9. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
10. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali, previa apposita deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, possono percepire compensi per la carica ricoperta, nei limiti di cui all'art. 8, c. 2, d.lgs. 36/2021 e ferme restando le presunzioni di cui all'art. 3, c. 2, ultimo periodo, d.lgs. 112/2017. Possono inoltre, previo apposito incarico conferito dal Consiglio Direttivo stesso, percepire compensi come lavoratori sportivi.
14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
17. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione:
 - f. indice le assemblee dei soci nel rispetto del presente statuto;
 - g. attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
 - h. assegna gli incarichi di lavoro;
 - i. approva i programmi di Attività;
 - j. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - k. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - l. determina l'importo delle quote associative;
 - m. assume le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale per la gestione dell'Associazione;
 - n. assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - o. assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al d.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - p. elabora le proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - q. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - r. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - s. istituisce le commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - t. nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33, c. 6, d.lgs. 36/2021;
 - u. delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché sui provvedimenti disciplinari, l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
 - v. delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.
18. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a. per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b. per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

19. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo gli affari urgenti e l'ordinaria amministrazione, in regime di prorogatio.
20. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Articolo 15 : Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
5. Il Presidente decade:
 - a. per decadenza del Consiglio Direttivo;
 - b. per dimissioni;
 - c. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In caso di decadenza del Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo gli affari urgenti e l'ordinaria amministrazione, in regime di prorogatio.

Articolo 16 : Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 17 : Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal Vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal Vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 18 : Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Ai componenti dell'Organo di Revisione si applica l'art. 2399 c.c.
7. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli art. 2397 ss. c.c.

TITOLO IV. Patrimonio e scritture contabili

Articolo 19 : Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 16, c. 2.
6. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 20 : Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21 : Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a. dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo;
 - b. dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale;
 - c. dal fondo di riserva costituiti con le eccedenze degli esercizi annuali;
 - d. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - e. dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - f. da contributi donazioni, erogazioni, lasciti di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - g. da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - h. da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'art. 3, c. 2, ultimo periodo, e c. 2-bis, d.lgs. 112/2017.

TITOLO V. Disposizioni finali

Articolo 22 : Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'Assemblea Ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'Assemblea Ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 23 : Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi degli Articolo 10 : e **Error! Reference source not found.**del presente statuto.
2. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. h), d.lgs. 36/2021.
3. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Articolo 24 : Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti delle Federazioni Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI a cui vorrà sarà affiliata. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 25 : Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, e non riconducibile alle norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.